



Corso Cattedrale, 53 - 09091 Ales - tel. 0783 91131- fax 0783 911336 - pec [protocollo.ales@legalmail.it](mailto:protocollo.ales@legalmail.it)  
Cursu de sa Cattedrali, 53 - 09091 Abas tel. 0783 91131 – fax 0783 911336 - C.F./P. I.V.A. 00072510951

**AREA AMMINISTRATIVA E SOCIO-ASSISTENZIALE**

**AVVISO PUBBLICO**

Prot. 2053 del 01.03.2024

**ASSEGNO DI MATERNITA'**

ART. 74 DEL D. LGS. 26.03.2001, N. 151 (EX ART. 66 LEGGE N. 448 DEL 23.12.1998)

**REQUISITI 2024**

**LA RESPONSABILE DELL'AREA**

**RENDE NOTO**

Che, ai sensi dell'art. art. 74 del d. lgs. 26.03.2001, n. 151 (ex art. 66 legge n. 448 del 23.12.1998), può essere richiesto, per ogni figlio nato, dalle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all'importo dell'assegno (in tal caso l'assegno spetta per la quota differenziale), il cosiddetto Assegno di Maternità dei Comuni – una prestazione assistenziale concessa dai Comuni e pagata dall'INPS.

Alle medesime condizioni, il beneficio viene anche concesso per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo purché il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell'adozione o dell'affidamento (ovvero la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali). Il minore in adozione o in affidamento preadottivo deve essere regolarmente soggiornante e residente nel territorio italiano.

**Requisiti richiesti:**

- Essere residente nel Comune di Ales nel momento in cui si presenta la richiesta;
- Essere cittadina italiana, comunitaria, non comunitaria residente in Italia in possesso della carta di soggiorno di cui all'art. 9 del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, oggi sostituita da "permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 1 del D. Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3), in tale ipotesi anche il figlio che non sia nato in Italia o non risulti cittadino di uno Stato dell'Unione Europea, deve essere in possesso di analogo permesso; essere cittadina non comunitaria ma in possesso della "carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea; essere cittadina in possesso della "carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro" (artt. 10 e 17 del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30); essere cittadina straniera in possesso dello status di rifugiata politico o di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria (art. 27 del D. Lgs. 19 novembre 2007 n. 251); essere cittadina extracomunitaria titolare del permesso unico del lavoro (art. 12 C. 1 lettera e)

Direttiva Europea 2011/98/UE) o con autorizzazione al lavoro o familiare di cittadino extracomunitario titolare del permesso unico del lavoro con autorizzazione al lavoro, ad eccezione delle categorie escluse dal D. Lgs. 40/2014;

- La richiedente, per beneficiare dell'assegno, deve avere il bambino nella propria scheda anagrafica, convivere effettivamente con lui, deve essere residente nel territorio dello Stato al momento della nascita del figlio o al momento dell'ingresso nella propria famiglia anagrafica di un minore ricevuto in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento;
- Essere casalinga o disoccupata, o non aver beneficiato di alcuna forma di tutela economica della maternità dall'INPS o dal datore di lavoro, oppure aver ricevuto prestazioni inferiori al valore dell'assegno ovvero a € 2020,85 per l'anno 2024;
- Il figlio, se non è nato in Italia o non è cittadino di uno stato dell'Unione Europea, deve essere in possesso del permesso/carta di soggiorno, ossia deve essere iscritto sulla carta/permesso di soggiorno di uno dei genitori;
- Il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni) da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 01.01.2024 al 31.12.2024, è pari a € 20.221,13.

Tutti i requisiti richiesti per l'erogazione dell'assegno devono essere posseduti all'atto della presentazione dell'istanza, pena esclusione

**Importo dell'assegno:** in base alle rivalutazioni, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 07.02.2024, l'Assegno mensile di maternità ai sensi dell'art. 74 della Legge 20 maggio 2001, n. 151, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2024, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante in misura intera, è pari a € 404,17. Verrà corrisposto, per cinque mensilità, se spettante in misura intera, per complessivi € 2.020,85. Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente per prestazioni agevolate rivolte a minorenni è pari a € 20.221,13. L'assegno di maternità è concesso dal Comune di residenza ma erogato dall'INPS in un'unica soluzione.

#### **Documentazione da allegare:**

- Modulo di domanda fornito dal Comune.
- Copia della attestazione ISEE, per prestazioni agevolate rivolte a minorenni, completa di Dichiarazione sostitutiva unica, in corso di validità, senza omissioni e difformità, valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate o per l'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità, di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e al decreto interministeriale del 7 novembre 2014 pubblicato nella G.U. del 17/11/2014 (S.O. n. 87) in vigore a partire del 01 gennaio 2015, di entrambi i genitori, o della madre se unico genitore.
- Copia di un documento di identità in corso di validità.
- Copia del codice IBAN intestato o cointestato al soggetto richiedente.
- In caso di separazione: copia della sentenza di separazione.
- Per i cittadini di paesi terzi: copia del titolo di soggiornante di lungo periodo, o copia del riconoscimento dello "Status di rifugiato politico" o copia del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, oppure copia del permesso unico del lavoro (art. 12 C. 1 lettera e) Direttiva Europea 2011/98/UE) o autorizzazione al lavoro.

- Per i cittadini di paesi terzi: copia della carta/permesso di soggiorno del bambino se non è nato in Italia o non è cittadino di uno stato dell'Unione Europea.
- Fotocopia della carta d'identità del/della dichiarante nel caso in cui l'istanza sia presentata da terzi.

Le domande dovranno essere redatte esclusivamente su modelli forniti dal Comune, disponibili presso il Comune di Ales e sul sito dell'ente <https://www.comune.ales.or.it/hh/index.php>.

L'istanza dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo dell'Ente, debitamente compilato e completo dei documenti richiesti, secondo una delle seguenti modalità:

- Tramite PEC all'indirizzo: [protocollo.ales@legalmail.it](mailto:protocollo.ales@legalmail.it)
- Consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo nei giorni lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e il lunedì pomeriggio dalle ore 16:00 alle 17:30.

#### **Scadenza:**

- La domanda deve essere presentata entro 6 mesi dalla data di nascita del bambino.
- In caso di adozione o affidamento preadottivo il termine di sei mesi decorre dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in adozione o in affidamento. Nell'ipotesi di affidamento preadottivo, qualora il minore non possa essere iscritto nella famiglia anagrafica dell'affidatario a causa di particolari misure di cautela stabilite nei suoi confronti dall'autorità competente, all'ingresso del minore nella famiglia anagrafica è equiparato l'inizio della coabitazione del minore con il soggetto affidatario quale risulta dagli atti relativi alla procedura di affidamento preadottivo.
- Nel caso in cui l'assegno venga richiesto da un soggetto diverso dalla madre (padre, coniuge della donna adottiva o affidataria, unico affidatario), la domanda deve essere presentata al Comune di residenza del richiedente entro il termine di sei mesi dalla scadenza del termine concesso alla madre, cioè entro un anno dalla nascita (o dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo ha ricevuto in adozione o in affidamento).
- In caso di decesso della madre, la domanda deve essere presentata al Comune di residenza della persona deceduta; in tal caso la domanda può essere presentata anche durante il termine concesso alla madre (cioè durante i sei mesi dalla nascita) quando sia documentato il decesso o risulti il diritto esclusivo del padre.
- Nell'ipotesi di adottante non coniugato la domanda va presentata entro il termine di sei mesi dall'ingresso in famiglia del minore.

**Responsabile del procedimento:** il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990, è l'Istruttore Loredana Matta - Tel. 0783 911357 – e-mail : [protocollo.ales@legalmail.it](mailto:protocollo.ales@legalmail.it)

**Norme di rinvio:** per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Avviso, si rimanda alla legge N. 448 DEL 23.12.1998 e successive modificazioni.

La Responsabile dell'Area